



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Università degli Studi di Messina

Prot. n. 2868

del 09 / 02 2011

Tit/Ci. I / 1 - Partenza

Ai Presidi delle Facoltà universitarie

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art. 23 della legge 23 dicembre 2010, n. 240 – Contratti per attività di insegnamento.

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono emerse le prime problematiche sulle modalità di attuazione e sulla disposizioni della stessa di immediata operatività.

- Prime interpretazioni in merito all'art. 23

In particolare, con riferimento ai contratti per attività di insegnamento, si può affermare che la disposizione normativa di cui all'art. 23 sia immediatamente efficace, essendo stato abrogato, dall'art. 29, il comma 10 dell'art. 1 della legge n. 230/2005 ed essendo, quindi, i regolamenti di Ateneo adottati in applicazione della cosiddetta "legge Moratti" invalidati dalla suddetta abrogazione.

L'articolo in argomento offre, per ciascuno dei primi tre commi, tre discipline diverse per altrettante diverse fattispecie.

1. Il comma 1 prevede la possibilità di stipulare contratti per attività di insegnamento, anche sulla base di specifiche convenzioni, della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, "*al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale*" che siano:

1. dipendenti da altre amministrazioni;
2. dipendenti di enti o imprese;
3. titolari di pensione;
4. lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

L'opinione che asserisce il superamento dell'anticostituzionale divieto, per il personale tecnico-amministrativo, di essere destinatario di contratti di insegnamento è confutata dall'utilizzo, da parte del legislatore, della locuzione "*dipendenti da altre amministrazioni*". Per cui, relativamente alla fattispecie di cui al comma 1, è ammissibile stipulare contratti con esperti che siano dipendenti di "altre" pubbliche amministrazioni ma permane l'interdizione per i dipendenti delle Università.

La stipula dei contratti disciplinati dal comma 1 sembrerebbe avvenire *intuitu personae*. Infatti, non si contempla l'obbligo di effettuare una apposita procedura di valutazione comparativa né di garantire pubblicità alla stessa, bensì si prevede unicamente una attenta valutazione dei *curricula* scientifici o professionali che costituirebbe la motivazione di base della stipula di contratto.

I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici che, allo stato attuale, corrispondono ai Consigli di Facoltà. Apparrebbe opportuno, comunque, un “passaggio” in Senato Accademico e, in caso di onerosità, anche al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati *“esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente”* e non possono superare, in un anno accademico, il 5% dell'organico dei docenti di ruolo dell'Ateneo, a meno che non si tratti di contratti stipulati a seguito di specifica convenzione.

2. Il comma 2 dispone che, oltre all'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario ed oltre all'affidamento di contratti ad esperti di cui al comma 1, le Università possono “altresì” stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, contratti a titolo oneroso, anche aventi ad oggetto attività didattica integrativa, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Si prevede l'obbligo di espletare procedure di valutazione comparativa dei candidati, di garantire la pubblicità dei relativi atti e di disciplinare la materia in appositi regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico. Occorre, pertanto, approvare un nuovo regolamento che disciplini la materia e le modalità procedurali.

Titoli preferenziali per l'attribuzione dei contratti:

1. dottorato di ricerca;
2. scuola di specializzazione medica;
3. abilitazione
4. titoli equivalenti conseguiti all'estero.

Per la determinazione del relativo trattamento economico, occorre aspettare l'emanazione di un decreto interministeriale (MIUR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

3. Le Università possono stipulare contratti di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Come per il primo comma, la stipula dei contratti disciplinati dal comma 1 avviene *intuitu personae*. È previsto soltanto un residuale obbligo di pubblicità, tramite pubblicazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo.

Il comma disciplina in dettaglio le modalità di approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo (proposta Rettore, parere Senato Accademico, approvazione Consiglio di Amm.ne). Spetta al Consiglio di Amm.ne stabilire l'entità del trattamento economico, sulla base di un confronto con università europee.

Non è chiaro perché l'ambito di riferimento sia solo quello europeo se lo scopo della norma è *“favorire l'internazionalizzazione”*.

Ricordiamo, comunque, che la stipula di *“contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo”*, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett.c), deve seguire i criteri di cui alla lett. b) dello stesso comma, che così recita: *“non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”*.

- Istruzioni operative

Durante questa settimana, è stata disposta la sospensione della stipula dei contratti di insegnamento in attesa di acquisire informazioni, a seguito di incontri effettuati presso il MIUR




ed il CODAU. In ogni caso, si è trattato di una mera dilazione temporanea e si assicura che i contratti da stipularsi a seguito di procedure espletate secondo le norme previgenti saranno regolarmente e prontamente firmati.

Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge in argomento potrebbero essere avviate dai Consigli di Facoltà.

Per i contratti di cui al comma 2 dell'art. 23, occorre, invece, predisporre un apposito regolamento. Riguardo al trattamento economico spettante ai contrattisti di cui al comma 2, occorrerebbe aspettare il decreto interministeriale, oppure, nelle more, definire il regolamento e stabilire i compensi che poi, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto, potrebbero essere integrati, se di entità minore rispetto al trattamento indicato nel suddetto decreto interministeriale. Quest'ultima, peraltro, è l'indicazione emersa nel corso della recente riunione del CODAU del 4 febbraio scorso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile



IL RETTORE
Prof. Francesco Tomasello

